AFFILIAZIONE

FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

Affiliazione

Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.

1 FINALITÀ 2
2 AMBITO DI APPLICAZIONE 2
3 IMPRESA 2
3.1 Condizioni di ammissione 2
3.2 Procedura di affiliazione 2
3.2.1 Registrazione 2
3.2.2 Affiliazione 3
3.3 Doveri dell'impresa affiliata 3
3.3.1 Compliance 3
3.3.2 Obbligo di informazione 3
3.3.3 Obbligo di partecipazione 3
3.3.4 Obbligo di finanziamento 3
3.4 Dimissioni 4
3.5 Esclusione 4
3.6 Riammissione 4
4 ENTRATA IN VIGORE 4

©2021 FINSOM – Tutti i diritti riservati

1 FINALITÀ

1. Sulla base dei compiti e dei poteri della Direzione previsti dallo Statuto, il presente Regolamento stabilisce le **condizioni di affiliazione**. Integra lo Statuto.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente regolamento si applica alle imprese che si affiliano o affiliate.

3 IMPRESA

3.1 Condizioni di ammissione

3. I fornitori di servizi finanziari (incl. consulenti alla clientela) e gli istituti finanziari svizzeri ed esteri possono affiliarsi a FINSOM[1].

4. L'affiliazione a FINSOM può essere :

   a. Una condizione per l'autorizzazione FINMA.
   b. Una condizione per l'iscrizione in un Registro dei Consulenti.
   c. Volontaria.

5. A differenza del registro dei consulenti, l'affiliazione dei consulenti clienti avviene a nome dell'impresa.

6. Le imprese affiliate sono obbligate a rispettare i regolamenti FINSOM.

3.2 Procedura di affiliazione

3.2.1 Registrazione

7. Per affiliarsi, l'impresa deve fornire i seguenti dati essenziali:

   a. La persona o le persone di contatto competenti a rappresentare l'impresa per l'amministrazione dell'affiliazione e la mediazione.
   b. Il nome e l'indirizzo dell'impresa.
   c. La categoria di autorizzazione in Svizzera.
   d. La clientela target dell'impresa.
   e. Le dimensioni dell'azienda (numero di dipendenti).
   f. Le lingue desiderate per la mediazione.

8. La registrazione si basa sul principio della fiducia. L'esattezza dei dati può essere verificata da FINSOM, dall'autorità di vigilanza o dal registro dei consulenti.

9. L'impresa affiliata è tenuta a informare FINSOM di qualsiasi modifica dei dati registrati nel registro.

[1] Le succursali sono incluse nell'affiliazione della loro società madre. Una società madre può affiliare diverse filiali come gruppo finanziario.

©2021 FINSOM – Tutti i diritti riservati

3.2.2 Affiliazione

10. L'impresa è affiliata al momento della registrazione (cifra 3.2.1) per un periodo indefinito.

11. L'affiliazione si attiva con il pagamento della tassa di base annuale e l'autorizzazione FINMA o l'iscrizione nel registro dei consulenti (se del caso).

3.3 Doveri dell'impresa affiliata

3.3.1 Compliance

12. L'impresa si impegna a rispettare le norme, l'indipendenza e i doveri dell'organo di mediazione. Essa si organizza e prende tutte le misure necessarie per rispettare i suoi impegni e i suoi obblighi.

3.3.2 Obbligo di informazione

13. L'impresa affiliata deve fornire informazioni adeguate sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione presso FINSOM:

    a. Quando si instaura un rapporto con il cliente.
    b. Quando il reclamo di un cliente viene respinto.
    c. In qualsiasi momento, su richiesta del cliente.

14. Le informazioni devono essere fornite in forma adeguata.

15. L'impresa affiliata concorda con il cliente, all'atto dell'instaurazione di un rapporto contrattuale, che la procedura possa essere condotta in tedesco, francese, italiano o inglese.

16. Le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia alla Mediazione Lavoro.

3.3.3 Obbligo di partecipazione

17. L'impresa affiliata deve rispondere entro i termini concessi dall'organo di mediazione, rispettivamente dal mediatore, al mandato di comparizione, agli inviti a prendere posizione e alle richieste di informazioni del mediatore.

3.3.4 Obbligo di finanziamento

18. Per la Mediazione Commerciale, l'imprese affiliate finanziano FINSOM secondo gli articoli 75 cpv. 1 e 80 LSerFi. I principi della LSerFi si applicano per analogia alla Mediazione Lavoro.

19. I contributi finanziari di FINSOM rispettano il "principio di causalità".[2]

20. I contributi finanziari per la mediazione commerciale sono soggetti all'approvazione del Dipartimento Federale delle Finanze (DFF).

21. I contributi finanziari sono pubblicati sul sito web di FINSOM in modo trasparente.

22. Le fatture vengono inviate via e-mail alla persona di contatto designata dalla impresa affiliata.

[2] *Resolving disputes between consumers and financial businesses: Fundamentals for a financial ombudsman*, David Thomas and Francis Frizon for THE WORLD BANK, January 2012, p. 36-37.

©2021 FINSOM – Tutti i diritti riservati

3.4 Dimissioni

23. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto dall' impresa affiliata al più tardi 3 mesi prima della fine dell'anno civile.

24. In caso di dimissioni, non è previsto il rimborso della tassa di base.

25. Le nuove domande di mediazione saranno trattate fino alla fine del periodo di preavviso. Il procedimento in corso non deve essere interrotto. I costi del procedimento restano a carico della impresa dimissionaria.

3.5 Esclusione

26. Ai sensi dello statuto, deve essere esclusa un'impresa affiliata che non adempie ripetutamente ai propri obblighi. La tassa di base annuale non viene rimborsata.

27. "Ripetutamente" significa più di tre volte. Ad esempio, una società che non paga la tassa di base o i costi procedurali, nonostante tre solleciti, sarà esclusa.

28. L'esclusione dell'impresa che appartiene ad un gruppo non ha alcun impatto sull'affiliazione delle altre imprese del gruppo.

29. La Direzione ascolta l'impresa affiliata e, se applicabile, consulta l'autorità di vigilanza o il registro dei consulenti prima di prendere posizione.

30. La decisione finale è presa dalla Direzione, dopo aver consultato l'Assemblea Generale.

31. Un'impresa esclusa può presentare ricorso al Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) contro la decisione della Direzione.

3.6 Riammissione

32. In caso di esclusione al passato, le domande di adesione devono essere indirizzate direttamente alla Direzione.

33. Non è escluso che la Direzione possa riammettere una società esclusa. Dipende dalle circostanze.

4 ENTRATA IN VIGORE

Questo regolamento è stato adottato dalla Direzione il **9 giugno 2021** e sostituisce quello del **16 gennaio 2021**[3]. Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento Federale delle Finanze (DFF).

In caso di difficoltà interpretative dovute a discordanze tra le versioni in lingua francese e in lingua italiana del presente statuto, farà fede la versione in lingua francese.

[3] Titoli modificati : 3.1, 3.2, 3.3.4, 3.4

©2021 FINSOM – Tutti i diritti riservati